

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1244

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STEGAGNINI

Presentata il 28 luglio 1987

Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attenzione del Parlamento sui problemi che formano oggetto della presente proposta di legge è stata recentemente più volte richiamata oltre che dalle indirette sollecitazioni di movimenti d'opinione e di autorevoli magistrati, dagli onorevoli colleghi che hanno presentato in precedenza proprie proposte di legge, ovvero interpellanze ed interrogazioni.

Le puntualizzazioni e risposte del Governo, date in Aula ed in Commissione, per quanto esaurienti, non hanno sempre soddisfatto i vari interroganti, né rispondono appieno alle attese di enunciazione di principi generali, coerenti con la norma costituzionale e la volontà di pace del paese, di quanti cioè sono turbati per le crescenti risorse distolte da altri impieghi ed allarmati sugli effetti che

l'aumento del mercato delle armi possa avere sulle effettive prospettive del disarmo.

Per questo abbiamo ritenuto di sottoporre all'attenzione del Parlamento la presente proposta di legge che si prefigge di disciplinare la materia in maniera organica e chiaramente finalizzata a scopi che non siano di esclusivo ordine mercantile.

Una prima constatazione dalla quale siamo partiti riguarda l'ordine di grandezza degli armamenti mondiali che, su valutazioni fatte negli scorsi anni, si è attestato intorno ai 600 mila miliardi di lire. Nel contempo non va sottaciuto che una cifra ormai superiore ai 21 miliardi di dollari viene spesa nel mondo per l'acquisizione all'estero di strumenti da parte di altri paesi.

Si tratta di una cifra di tutto rispetto se si pensa che il nostro bilancio difesa è circa 1/3 di tale cifra ed è destinato in gran parte al funzionamento dell'apparato militare. Stime ricorrenti (vedasi dati elaborati dal SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute -) valutano attorno al 4,3 per cento il contributo italiano al commercio globale degli armamenti.

Non si può tuttavia tacere il fatto che gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica da soli coprono una quota che supera il 70 per cento delle vendite mondiali di armi, facendo di tali vendite uno strumento vero e proprio di politica estera. In questo senso, se si vuole, per le due superpotenze esiste un vero legame - anche se perverso - tra politica del commercio delle armi e politica estera per la difesa dei propri interessi.

Un legame di questo tipo potremmo anche in qualche misura trovare nella politica francese, sebbene molto più contraddittorio (specialmente nelle scelte che riguardano il mondo arabo), mentre non sempre si trova un atteggiamento politico chiaramente finalizzato nel comportamento italiano.

Quel 4 per cento, tendenzialmente in aumento (anche se per fare delle valutazioni occorrerebbe prendere in esame delle medie poliennali per eliminare l'effetto distorto della concentrazione di talune grandi commesse), ha quindi un suo ruolo in quella quota parte pari al 30-35 per cento del commercio che non dipende direttamente (sottolineiamo il « direttamente », perché l'esame delle vendite su licenza cambierebbe sostanzialmente i termini della dimensione del problema riducendola ulteriormente), degli Stati Uniti (33,6 per cento) e dall'URSS (36,5 per cento), tanto da porre il nostro paese alle spalle, dopo le due superpotenze, anche della Francia (*SIPRI Year book 1982*, pag. 176).

Il fenomeno va pertanto inserito in un'ottica realistica: infatti se è vero che con la percentuale del 4,3 per cento delle esportazioni l'Italia si colloca al quarto posto di tale graduatoria, è altrettanto

vero che dei detti 21 miliardi di dollari, ben 16,6 vengono assorbiti dalle esportazioni USA, URSS e Francia che coprono l'80 per cento delle vendite mondiali di armi.

Altrettanto realistica riteniamo debba essere la valutazione inerente alle dimensioni della nostra industria militare in quanto, di contro ai dati relativi alle esportazioni, la stesa fonte SIPRI colloca l'Italia, nell'ambito dei paesi industrializzati, al secondo posto, con il 12 per cento del totale delle importazioni di tali paesi, preceduta dalla sola Finlandia.

In termini monetari il volume delle importazioni è inferiore di poco a quello delle esportazioni, con un saldo di 38 milioni di dollari contro un saldo attivo di 9.461 milioni di dollari degli USA, di 5.358 dell'URSS, di 2.226 della Francia, di 608 milioni di dollari dell'Inghilterra, di 147 della Germania federale e di 60 del Canada.

Né questo volume delle importazioni può essere riferito ad una eccessiva consistenza degli acquisti di materiale bellico da parte delle nostre forze armate, considerato che nello stesso periodo l'Italia (fonte « libro bianco della difesa ») ha destinato alle spese per la difesa il 2,8 per cento del proprio prodotto nazionale lordo, contro una media del 4,2 per cento dei paesi NATO, con una spesa *pro capite* di gran lunga inferiore a quella di ogni altro paese industrializzato.

Un altro elemento di valutazione, oltre a quello della effettiva dimensione delle nostre esportazioni e a quello dell'adeguatezza della nostra industria militare, è necessario analizzare in questa sede.

Se consideriamo l'incremento della spesa per la difesa distribuito per aree geografiche possiamo rilevare che se è vero che le importazioni nelle aree coinvolte in tensioni internazionali sono aumentate in modo rilevante (fonte SIPRI, 1959-1978, crescita nel Medio Oriente del 2.016 per cento), è pur vero che la crescita del mercato è stata influenzata in maniera notevole dalle esigenze dei paesi non allineati, o di recente emancipazione coloniale, di mantenere la

propria indipendenza, ovvero della difesa degli attuali equilibri.

Vale a dire che nell'affrontare il problema della disciplina legislativa della produzione e del commercio delle armi non possono essere considerate alla stessa stregua sia i fattori che influiscono sulla tensione sia quelli che costituiscono elemento di equilibrio, in particolare quando le due esigenze possono essere aprioristicamente individuate sia con valutazioni soggettive riferite ai singoli paesi sia con valutazioni oggettive riferite alla destinazione essenziale degli approvvigionamenti.

Tutto ciò se da un lato va precisato al fine di avere un quadro esatto della situazione in termini quantitativi, che vada pertanto oltre l'aspetto del fenomeno a volte eccessivamente dilatato da una superficiale valutazione, d'altro canto non deve esimersi dal sottoporre tutta la materia ad una più severa regolamentazione.

Se emerge, infatti, la necessità di non ignorare la presenza di un fenomeno, che sotto il profilo commerciale ed industriale non può essere semplicemente cancellato, non si può sottovalutare l'opportunità di addivenire, come precisa scelta politica, all'elaborazione di criteri di comportamenti che, alla luce della continua espansione del fenomeno, appaiono ormai indilazionabili.

In questo quadro, sommariamente delineato, deve incidere a nostro avviso una disciplina legislativa che comprenda, in un sistema organico e coerente, le varie implicazioni relative alla produzione — con il precipuo scopo di garantire una preminenza dell'interesse nazionale, assicurare la piena visibilità del fenomeno, evitare una espansione eccessiva e non controllata dell'industria militare —, alla detenzione, ed alla esportazione e transito — con il precipuo scopo di fissare chiari principi informativi anche di ordine generale coerenti con le esigenze della difesa nazionale e con gli obiettivi di politica estera, oltre che di definire un sistema di controllo adeguati e di sanzioni penali.

Nel formulare la presente proposta abbiamo tenuto nel debito conto le racco-

mandazioni dell'UEO per il controllo degli armamenti, la legislazione di altri paesi, e valutato altresì attentamente gli orientamenti delle proposte di legge presentate da autorevoli colleghi di altre forze politiche.

1. — Seguendo il criterio adottato anche da altre legislazioni si è definito preliminarmente il concetto di materiale bellico allo scopo di includervi oltre alle armi da guerra, cui si riferiscono specificatamente le norme sulla produzione e sulla detenzione, anche quelle prestazioni, quelle cessioni di beni immateriali o materiali, che alle stesse sono attinenti e che, ove effettuate verso l'estero, assumono particolare rilevanza anche di ordine politico.

Stabilita la interdizione, anche in coerenza con i trattati internazionali stipulati dall'Italia, della produzione, detenzione e commercio del materiale bellico « atomico », nonché di quello batteriologico, si è ritenuto opportuno classificare, nell'allegato all'articolo 3, le armi da guerra, in base alle più recenti definizioni della tecnica attuale, oltre che per i riflessi sulla tabella *export*, il cui aggiornamento è demandato al Ministro del commercio con l'estero, per individuare le armi cui non può essere riconosciuta una destinazione essenziale difensiva.

Si è prevista l'istituzione di un albo, ulteriore rispetto ai vigenti obblighi di iscrizione negli elenchi degli esportatori, cui è subordinato l'esercizio delle attività di produzione delle armi da guerra e di esportazione del materiale bellico.

Agli iscritti all'albo è fatto l'obbligo dell'istituzione e della tenuta di un catalogo delle armi di propria produzione o commercializzazione, secondo i criteri che saranno definiti dal Ministero della difesa.

Oltre che prevedere una diversa composizione, rispetto all'attuale, del Comitato per l'esportazione del materiale bellico, al precipuo scopo di conferirgli una responsabilità politica, si è prevista l'istituzione di una Commissione consultiva, nell'ambito del CIPI con la competenza di

esprimere pareri in sede di riconversione industriale, specie in conseguenza di accordi sul disarmo, nonché in sede di nuove imprese industriali per la produzione di armi da guerra.

Sono contemplati i casi di cancellazione dall'albo o di revoca delle autorizzazioni, nonché le sanzioni penali per le violazioni della legge o per la contravvenzione alle condizioni dei provvedimenti amministrativi.

2. — La produzione bellica da parte dell'industria italiana ha subito, nel corso degli ultimi anni, una costante espansione, assistita da un corrispondente successo sui mercati esteri.

Gli addetti al settore sono valutati intorno a novanta mila, e secondo alcune stime, l'intero settore consente, attraverso l'assorbimento di semilavorati e componenti da industrie terze, l'occupazione di oltre duecento mila addetti.

L'industria, per effetto della crescente sofisticazione dei sistemi d'arma, nonché per il fatto di essere impegnata nei più avanzati sistemi, occupa personale con elevata qualificazione, impegnando cospicue risorse nella ricerca e nello sviluppo.

La ricaduta nelle applicazioni civili di tale ricerca è un dato costante, che non riguarda ovviamente la sola industria militare, e consente di sopperire alle lacune di un più modesto investimento negli studi da parte dell'industria dei consumi.

Accanto a questi aspetti indubbiamente positivi, in particolare se si considera l'influenza sulla bilancia dei pagamenti, non possiamo tuttavia trascurare le preoccupazioni che derivano, oltre che dalle implicazioni di carattere esterno, sulle quali ci siamo già soffermati, anche dalle difficili condizioni in cui può essere operata una auspicabile riconversione, particolarmente nella evenienza di accordi internazionali sul disarmo, o sul controllo degli armamenti, di tale industria, in applicazioni civili.

Per queste considerazioni si è ritenuto di prevedere, oltre che un sistema di controlli preventivi sulla produzione delle armi da guerra — istituzione dell'albo,

istituzione del catalogo armi, autorizzazione all'acquisto di brevetti non attinenti alla propria produzione —, la preventiva autorizzazione CIPI a qualsiasi nuova intrapresa, sia sotto forma della costituzione di nuova impresa, ancorché non munita di personalità giuridica, sia sotto forma di inizio di tale produzione da parte di una impresa già esistente che, prima della entrata in vigore della legge proposta, non esercitava attività della produzione delle armi da guerra.

Nella valutazione di tali richieste di autorizzazioni il CIPI sarà assistito da una apposita commissione, cui parteciperanno anche rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori, alla quale inoltre è attribuito anche il compito di fornire, in sede di pianificazione e programmazione, indicazioni circa la riconversione produttiva di quei settori dell'industria militare che non siano ritenuti proporzionati oltre che alle esigenze nazionali anche a quelle della politica estera del Paese.

È sembrata questa la maniera più costruttiva di incidere su un problema dalle molteplici implicazioni, in quanto consente di poter intervenire immediatamente sul dimensionamento complessivo dell'industria militare evitando ulteriori crescite non controllate e creando gli opportuni presupposti per poter altresì intervenire tempestivamente, allorché se ne manifestino le opportunità, sulla riconversione dell'industria esistente.

In quanto applicabili, si è fatto richiamo alle vigenti norme sulla autorizzazione CIPI a nuovi investimenti produttivi, senza i limiti che per questa autorizzazione sono previsti.

Tenuto conto della funzione innovativa che l'industria, anche nazionale, ha esercitato nella individuazione delle nuove esigenze militari, con effetti di indiscutibile rilievo anche su aspetti non secondari quali quelli del perfezionamento dei sistemi di difesa territoriale e sulla limitazione agli obiettivi strettamente militari degli effetti distruttivi — con ogni conseguente considerazione di carattere umanitario — non si è ritenuto di porre delimitazioni ulteriori a quelle esplicitate nella

legge, all'iniziativa dell'industria, assicurando tuttavia all'esecutivo gli strumenti per la migliore visibilità del fenomeno.

Le norme della legge, per quanto attiene alla produzione, si riferiscono esplicitamente ai soli produttori di armi da guerra e non anche ai produttori di parti, componenti, di altro materiale bellico, eccetera, in quanto convergono nel produttore dell'arma finita tutte le inerenti responsabilità.

Va precisato che restano salve tutte le vigenti disposizioni in materia di produzione e che, nonostante l'esistenza di norme relative alla detenzione delle armi da guerra si è ritenuto necessario esplicitare (al precipuo scopo di includervi — nei limiti derivanti dal contratto di trasporto o deposito stipulato con un iscritto all'albo —, anche i vettori, e ciò allo scopo di evitare equivoci di natura interpretativa), specifiche disposizioni.

3. — Il problema della disciplina dell'esportazione è senza dubbio il più delicato e complesso, ma a nostro avviso non va isolato dal contesto generale di una normativa coordinata agli altri aspetti sui quali ci siamo già soffermati.

In primo luogo il fatto che la nostra industria militare, lungi dall'aver raggiunto dimensioni straordinarie, deve poter essere nelle condizioni di esportare per potersi adeguare alle esigenze della difesa del paese, mentre numerose relazioni alle Commissioni difesa della Camera e del Senato, è emerso che le nostre forze armate si approvvigionano presso l'industria nazionale per una percentuale pari al 20 per cento della produzione annua totale ed è stata sottolineata la necessità di doverne sostenere la sua capacità di esportazione.

Ciò consente non solo di diminuire la nostra dipendenza dall'estero, ma anche, di sostenere lo sforzo a ricercare la strada degli accordi internazionali perché il livello delle armi si abbassi in un modo significativo, in un regime di reciproca sicurezza.

Fra gli effetti derivanti dalla nostra capacità di esportazione venivano in quell'occasione indicati:

l'assorbimento degli elevati costi della ricerca e dello sviluppo dei moderni equipaggiamenti (che non sarebbero altrimenti sostenibili a fronte del modesto assorbimento interno), con innegabile vantaggio della difesa e della sicurezza nazionale;

la ricaduta delle avanzate tecnologie militari in moltissimi altri settori della produzione civile;

il mantenimento dei livelli occupazionali quali possono essere consentiti solo da una adeguata scala di produzione;

un apprezzabile contributo all'equilibrio della bilancia dei pagamenti con afflusso di valuta pregiata.

Né deve essere sottovalutato il ruolo che, attraverso l'esportazione di sistemi di arma ad essenziale destinazione difensiva e dissuasiva, può essere esercitato dall'Italia, attraverso il sostegno dei paesi non allineati o alleati, in favore del mantenimento degli equilibri, della distensione, del controllo sugli armamenti ceduti.

Pur tenendo in ogni debito conto tali valutazioni, si è ritenuto necessario esplicitare chiaramente divieti generali alle esportazioni nei casi di *embargo* alle forniture militari da parte delle Nazioni Unite.

Si è ritenuto altresì di prevedere in sede legislativa le ipotesi nelle quali l'esecutivo possa negare l'autorizzazione, relativamente alle esportazioni delle armi da guerra, prevedendo deroghe per gravi motivi, rimesse alle determinazioni del Governo. Fra i motivi che legittimano il diniego non si è riportato, quello relativo agli operatori esteri, giacché si è preferito prevedere che tali operatori non possano effettuare né transito né esportazione se non attraverso operatore italiano iscritto all'albo.

Mentre le norme sulla produzione si riferiscono alle armi da guerra, le norme sull'esportazione e transito sono riferite a tutto il materiale bellico.

Si è prevista, come detto, la istituzione dell'albo degli esportatori di materiale bellico, il rinnovo del Comitato interministeriale, l'istituzione del catalogo armi, e si è ritenuto di prevedere che l'autorizzazione al transito da parte di operatore estero possa essere concessa esclusivamente ad impresa iscritta all'albo munita di apposito mandato.

Si sono contemplate le condizioni generali alle quali debbono, in ogni caso, essere subordinate le concessioni delle autorizzazioni, particolarmente per quanto attiene alla dichiarazione di *end user* nel caso in cui destinataria della fornitura sia un'impresa autorizzata da governo estero, lasciando altresì alla discrezionalità dell'esecutivo l'apposizione di condizioni speciali.

La partecipazione a mostre e alla effettuazione di prove dimostrative è stata altresì subordinata all'autorizzazione, con la facoltà di ottenere, a condizioni e con oneri chiaramente indicati, l'impiego di personale e mezzi delle forze armate, allo scopo di consentire il sostegno alla esportazione auspicato dal Ministro della difesa, ma tuttavia entro un quadro definito e regolamentato. Si è inoltre fatto

esplicito riferimento ai casi in cui si rende obbligatoria l'autorizzazione preventiva dell'esecutivo, ai preliminari di vendita, e ai casi in cui tale assenso può essere facoltativamente richiesto dagli operatori, subordinando tuttavia, in ogni caso, al suo conseguimento l'eventuale assistenza da parte dei nostri addetti militari.

Si è prevista la revocabilità dei provvedimenti amministrativi, e, previa opportuna modifica dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1961, n. 635, una specifica copertura assicurativa obbligatoria a fronte di tale rischio, esclusi ovviamente gli eventi imputabili a fatto e colpa degli operatori.

4. — Insieme agli obblighi degli operatori sono state contemplate le facoltà ed i poteri di indagine accertamento ed intervento degli organi responsabili, e si è prevista una graduazione delle sanzioni, sia d'ordine amministrativo che penale, a fronte delle violazioni delle norme di legge o dei provvedimenti amministrativi.

Si è contemplata la disciplina del regime transitorio in modo da non determinare conseguenze di ordine negativo per effetto delle innovazioni normative, e si è fatta salva la vigente normativa per tutto quanto non modificato o innovato.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

MATERIALE BELLICO
E ARMI DA GUERRA

ART. 1.

(Materiale bellico).

1. Costituiscono materiale bellico ai fini della presente legge:

a) le armi, gli oggetti, le sostanze e gli organismi di cui all'articolo 2;

b) il materiale bellico elencato e classificato nell'allegato alla presente legge;

c) le parti di ricambio destinate al materiale bellico classificato quale arma da guerra;

d) i manuali di istruzione atti a consentire l'uso del materiale bellico classificato arma da guerra;

e) i disegni, gli schemi, le formule atti a consentire la riproduzione di materiale bellico.

2. Sono equiparati al materiale bellico:

a) i diritti di brevetto relativi al materiale bellico;

b) i sistemi, le tecniche ed i metodi di produzione del materiale bellico classificato arma da guerra;

c) le prestazioni di servizi per l'addestramento all'uso del materiale bellico classificato quale arma da guerra.

ART. 2.

(Materiale bellico di cui è vietata la produzione, la detenzione ed il commercio).

1. È vietata la produzione, la detenzione ed il commercio di armi di ogni tipo, contenenti combustibili atomici o isotopi radioattivi o destinati a contenerli o ad usarli nonché dei pezzi, dispositivi, gruppi o sostanze specificatamente predisposti per tali armi.

2. È vietata altresì la produzione, la detenzione ed il commercio di mezzi bellici biologici, costituiti da insetti o batteri nocivi o loro prodotti tossici, da altri organismi viventi o morti o loro prodotti tossici, nonché delle attrezzature o apparecchi destinati specificatamente all'impiego dei predetti mezzi biologici a scopi militari.

3. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano, relativamente alla detenzione e compatibilmente con i trattati stipulati dall'Italia in sede internazionale, alle Forze armate dello Stato.

ART. 3.

(Materiale bellico di cui è consentita la produzione, il commercio, l'esportazione e la detenzione; materiale bellico classificato quale arma da guerra).

1. Il materiale bellico di cui è consentita, in conformità delle norme della presente legge, la produzione, il commercio e l'esportazione, è elencato e classificato nell'allegato alla presente legge.

2. La detenzione del materiale bellico classificato quale arma da guerra all'allegato di cui al comma 1, è consentita, ferme le vigenti disposizioni di legge e di regolamento, oltre che alle Forze armate e Corpi armati dello Stato, ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 12.

3. È consentita altresì al vettore iscritto all'albo nazionale degli spedizionieri e corrieri la detenzione delle armi da guerra nei limiti e per gli effetti risul-

tanti dal contratto di deposito o di trasporto stipulato con uno dei soggetti di cui all'albo precedente.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri è delegato ad aggiornare e completare, su proposta del Ministro della difesa, e sulla base delle più recenti scoperte in campo scientifico, tecnico e militare, l'elenco delle armi da guerra e la loro classificazione, ogni volta che se ne determini la necessità.

5. È confermata ai fini previsti dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, la definizione di armi da guerra di cui all'articolo 1 della legge medesima.

ART. 4.

(Tabella export).

1. Entro 60 giorni dalla data di emanazione del regolamento di applicazione, il Ministro del commercio con l'estero provvederà all'aggiornamento della tabella *export* allegata al decreto ministeriale 10 gennaio 1975, sulla base della elencazione e della classificazione di cui all'allegato alla presente legge.

2. Tale tabella sarà successivamente aggiornata dal Ministro del commercio con l'estero in conformità degli aggiornamenti disposti in base al comma 4 dell'articolo 3.

CAPO II

AUTORIZZAZIONE ALLE ATTIVITÀ CON L'ESTERO

ART. 5.

*(Attività commerciali verso l'estero
soggette ad autorizzazione).*

1. Sono soggette alla autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero:

a) la esportazione ed il transito del materiale bellico di cui all'allegato alla presente legge;

b) la cessione all'estero a qualsiasi titolo dei manuali di istruzione per l'uso di materiale bellico classificato quale arma da guerra;

c) la cessione all'estero a qualsiasi titolo di brevetti industriali o di licenze per la fabbricazione di materiale bellico;

d) la prestazione all'estero dei servizi per l'addestramento all'uso delle armi da guerra;

e) la cessione all'estero a qualsiasi titolo di tecniche e metodologie atte a consentire la fabbricazione di armi da guerra.

2. È soggetta ad autorizzazione del Consiglio dei ministri, su richiesta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cessione all'estero di materiale bellico ed equipaggiamenti dismessi dalle Forze armate nazionali per obsolescenza o cause tecniche.

ART. 6.

*(Attività promozionali all'estero
soggette ad autorizzazione).*

1. Sono soggette ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, le partecipazioni dei soggetti di cui all'articolo 12 alle mostre specializzate estere. Sono soggette ad autorizzazione del Ministero della difesa le prove dimostrative all'estero, di armi da guerra.

2. È consentito l'impiego dei mezzi della Forze armate per la effettuazione di prove dimostrative, come sopra autorizzate, sia sul territorio nazionale sia all'estero, su determinazione discrezionale dello Stato maggiore della Forza armata interessata, con gli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 23.

ART. 7.

*(Autorizzazione
ad attività precontrattuali).*

1. È soggetto ad autorizzazione da parte del Ministero del commercio con

l'estero l'inizio delle trattative contrattuali per forniture all'estero nel caso in cui sia accompagnato dalla diffusione di documenti atti a consentire la riproduzione, ancorché non legittima, di armi da guerra.

2. È soggetto ad autorizzazione del Ministero della difesa l'inizio delle trattative contrattuali per le forniture all'estero di materiale bellico cui il Ministero della difesa abbia attribuito una classificazione di riservatezza militare.

3. L'assenza dell'autorizzazione nei casi di cui ai precedenti commi costituisce causa di inammissibilità della domanda di autorizzazione alla esportazione, salve, ove applicabili, le sanzioni previste dalla presente legge.

4. È facoltà delle imprese, interessate ad effettuare all'estero attività promozionali o contrattuali diverse da quelle su elencate, di richiedere preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero.

5. Gli addetti militari presso le rappresentanze diplomatiche italiane possono fornire assistenza alle ditte esportatrici munite di autorizzazione.

ART. 8.

(Acquisto di brevetti dall'estero).

1. Gli acquisti dall'estero di diritti su brevetti relativi a materiale bellico sono consentiti agli iscritti all'albo di cui all'articolo 12, ferme le vigenti disposizioni valutarie.

2. Nel caso in cui tali diritti siano inerenti a materiale bellico classificato quale arma da guerra che non sia ricompreso nel catalogo armi da guerra compilato dall'acquirente ai sensi dell'articolo 17, gli acquisti sono consentiti, ferme le vigenti disposizioni valutarie, su autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 19.

CAPO III

COMITATO INTERMINISTERIALE PER
L'ESPORTAZIONE ED IL TRANSITO DI
MATERIALE BELLICO

ART. 9.

(Istituzione del comitato interministeriale).

1. È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato interministeriale per l'esportazione ed il transito del materiale bellico.

2. Il comitato è presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o dal Sottosegretario delegato.

3. Sono componenti del comitato un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, con funzioni di vice presidente, dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, commercio ed artigianato, del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, nonché del SISMI con funzione di segretario del comitato.

4. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero su proposta dei Ministri competenti.

ART. 10.

*(Durata del comitato.
Requisiti dei componenti).*

1. I componenti del comitato durano in carica tre anni e non possono essere immediatamente riconfermati.

2. I componenti di cui al comma 1 non possono essere designati tra le persone che abbiano vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado con una delle persone di cui al comma 3 dell'articolo 12, ovvero che abbiano rivestito essi stessi una carica corrispondente a quella indicata nel predetto comma nei cinque

anni precedenti la nomina, ai detti componenti è fatto altresì divieto di assumere, nei cinque anni successivi alla cessazione dalla qualità, una delle funzioni predette, ancorché a titolo gratuito.

3. Tutti i componenti del comitato debbono essere in possesso del nulla osta di segretezza di massimo livello.

ART. 11.

(Competenze del comitato).

1. Il comitato interministeriale ha la competenza di:

a) esprimere pareri in ordine alle domande di autorizzazione alla esportazione ed al transito di materiale bellico, di cui all'articolo 23, ed alle domande di autorizzazione alle attività precontrattuali di cui all'articolo 7;

b) determinare le condizioni sotto le quali le autorizzazioni del Ministero del commercio con l'estero possono essere rilasciate;

c) formare ed aggiornare l'albo nazionale dei produttori di armi da guerra e degli esportatori di materiale bellico di cui all'articolo 12.

2. Il Presidente del comitato entro il 31 dicembre di ogni anno trasmette ai Presidenti della Camera e del Senato una relazione sull'attività svolta.

CAPO IV

ALBO PRODUTTORI DI ARMI DA GUERRA ED ESPORTATORI DI MATERIALE BELLICO

ART. 12.

(Istituzione dell'albo produttori di armi da guerra ed esportatori di materiale bellico).

1. È istituito presso il comitato interministeriale di cui all'articolo 9 l'albo dei

produttori di armi da guerra e degli esportatori di materiale bellico. Conservatore dell'albo è il segretario del comitato.

2. Sono tenute all'iscrizione all'albo:

a) le imprese produttrici di materiale bellico classificato arma da guerra, di cui all'allegato alla presente legge;

b) le imprese esportatrici del materiale bellico di cui all'articolo 1.

3. La domanda di iscrizione all'albo deve essere inoltrata al presidente del comitato interministeriale e deve indicare, oltre agli elementi distintivi del richiedente, la indicazione degli amministratori, nonché delle persone abilitate a promuovere e concludere contratti nonché a rendere le dichiarazioni ed ad assumere gli obblighi previsti dalla presente legge.

4. Gli iscritti all'albo debbono comunicare al comitato, ancorché non costituiti in società di capitali, nello stesso termine previsto per gli adempimenti societari, ogni variazione in ordine alla sostituzione dei soggetti di cui al comma 3 o alla nomina di altri soggetti con eguali poteri, al trasferimento della sede, alla istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o alla estinzione dell'impresa.

ART. 13.

(Iscrizione all'albo da parte dei produttori e degli esportatori operanti alla data di entrata in vigore della presente legge).

1. Le imprese di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad iscriversi all'albo entro 60 giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 37.

2. Le imprese titolari di un'autorizzazione all'esportazione di materiale bellico, i cui effetti — ivi compresi quelli derivanti dagli obblighi di garanzia — siano ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad iscriversi all'albo nello stesso termine previsto al comma 1.

ART. 14.

(Cause di cancellazione e di sospensione).

1. Il Ministro del commercio con l'estero determina, previo parere del comitato interministeriale, la cancellazione dall'albo nei seguenti casi:

- a) domanda dell'iscritto;
- b) mancata esplicazione — per un periodo di cinque anni dalla data dell'iscrizione — dell'attività dichiarata in sede di iscrizione;
- c) effettuata esportazione in difetto dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.

2. Il Ministro del commercio con l'estero, previo parere del comitato interministeriale, determina la sospensione dell'iscrizione all'albo nei confronti dell'iscritto che abbia compiuto una delle operazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, senza aver conseguito la preventiva autorizzazione. Gli effetti della sospensione cessano con la concessione dell'autorizzazione, ovvero su determinazione del Ministero del commercio con l'estero previo parere del comitato interministeriale.

ART. 15.

(Reiscrizione all'albo).

1. Le imprese cancellate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 per aver effettuato esportazione o transito di materiale bellico senza autorizzazione possono essere reiscritte all'albo su parere vincolante della Commissione di cui all'articolo 19.

2. Le imprese cancellate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 14 possono essere reiscritte all'albo a domanda.

ART. 16.

(Obblighi degli iscritti all'albo).

1. Gli iscritti all'albo hanno l'obbligo della conservazione, per il periodo di 10

anni consecutivi all'ultimo adempimento di ciascuna fornitura, di tutta la documentazione inerente alla produzione, alla importazione, alla esportazione ed al transito di materiale bellico, nonché della tenuta di un regolare catalogo delle armi da guerra, con i criteri di cui all'articolo seguente.

ART. 17.

(Catalogo aziendale delle armi da guerra).

1. Il Ministro della difesa emana entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme regolamentari sulla istituzione, la tenuta e l'aggiornamento del catalogo aziendale delle armi da guerra.

2. Sul catalogo devono essere annotati i dati identificativi di ogni tipo di arma di propria produzione o commercializzazione e la relativa classificazione ai sensi dell'allegato alla presente legge.

CAPO V

PRODUZIONE DELLE ARMI DA GUERRA. COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'INDUSTRIA MILITARE

ART. 18.

(Autorizzazione alla costituzione di nuove imprese ed alla produzione di armi da guerra).

1. La costituzione di nuove imprese aventi ad oggetto la produzione di armi da guerra è soggetta alla preventiva autorizzazione del CIPI, previo parere della Commissione di cui all'articolo 19, qualunque sia la forma giuridica dell'impresa e l'entità del capitale sociale, ferme per il resto le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

2. Le imprese già esistenti, che non esercitino — alla data di entrata in vigore

della presente legge — l'attività di produzione di armi da guerra, e che di conseguenza non siano iscritte, nei termini di cui al comma 1, dell'articolo 13, all'albo produttori di armi da guerra possono iniziare, ferme le vigenti disposizioni di legge e di regolamento, la produzione di armi da guerra, solo dopo l'autorizzazione del CIPI, previo parere della Commissione di cui all'articolo 19.

3. Per le autorizzazioni del CIPI si osservano, in quanto applicabili, tutte le norme del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1976, n. 350.

4. Le predette imprese hanno l'obbligo di iscriversi all'albo dei produttori di armi da guerra e degli esportatori di materiale bellico di cui all'articolo 12.

ART. 19.

(Istituzione della Commissione consultiva per l'industria militare).

1. È istituita presso il CIPI la Commissione consultiva per l'industria militare.

2. La Commissione è costituita dal presidente del CIPI, che la presiede, dal direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, in funzione di vice presidente, e dai membri di cui al comma 3.

3. Sono membri della Commissione un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, difesa, industria, commercio e artigianato, commercio con l'estero, partecipazioni statali, nonché un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli imprenditori.

4. I componenti della Commissione di cui al comma 3, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri preposti ai dicasteri componenti la Commissione fra i funzionari della carriera direttiva con grado non inferiore a quello di primo dirigente, o equiparato, nonché su propo-

sta del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori maggiormente rappresentative, durano in carica 3 anni e non possono essere immediatamente riconfermati.

5. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 10.

ART. 20.

(Competenze della Commissione).

1. La Commissione di cui all'articolo 19 ha la competenza esclusiva di:

a) esprimere al CIPI parere non vincolante sulle richieste di autorizzazione da parte delle imprese di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18;

b) fornire al CIPI, in sede di pianificazione e programmazione, indicazioni circa la riconversione produttiva dei settori che siano ritenuti, anche in relazione agli accordi internazionali sul disarmo e sul controllo degli armamenti, non proporzionati alle esigenze nazionali, o alle esigenze delle alleanze politico-militari dell'Italia, o alle esigenze dei rapporti bilaterali fra l'Italia ed altri Paesi.

ART. 21.

(Espropriazione diritti su invenzioni e scoperte).

1. Fermo quanto previsto agli articoli 60 e seguenti del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, tutti i diritti su invenzioni e scoperte inerenti alla realizzazione di armi da guerra di cui all'articolo 2 appartengono allo Stato e sono assistiti dal segreto sull'oggetto della invenzione. In ogni caso la corrispondente indennità è fissata dal Presidente del Consiglio, su proposta dei Ministri della difesa e della ricerca scientifica.

CAPO VI

ESPORTAZIONE E TRANSITO
DEL MATERIALE BELLICO

ART. 22.

(Divieto alla autorizzazione, diniego di autorizzazione).

1. Sono vietati l'esportazione e il transito di materiale bellico verso Paesi per i quali sia stato dichiarato l'embargo sulle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite.

2. Possono essere negate le autorizzazioni alla esportazione, al transito di materiale bellico classificato quale arma da guerra:

a) se la fornitura è diretta ad un Paese coinvolto in un conflitto armato o se comunque ci sia fondato motivo di ritenere che contrasti con l'interesse della Repubblica al mantenimento di buone relazioni con altri Paesi;

b) se vi sia fondato motivo di ritenere che il richiedente non offra serie garanzie di sicurezza per una regolare gestione dell'operazione.

3. Il Ministero degli affari esteri, se lo esige l'interesse nazionale, può chiedere al Consiglio dei ministri che venga autorizzata una operazione in deroga a quanto stabilito alla lettera a) del comma 2.

ART. 23.

(Domande di autorizzazione all'esportazione di materiale bellico).

1. Le domande di autorizzazione all'esportazione di materiale bellico possono essere presentate, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, di cui all'articolo 37, al Ministero del commercio con l'estero

esclusivamente dai soggetti iscritti all'albo dei produttori di armi da guerra e degli esportatori di materiale bellico.

2. Le domande di autorizzazione debbono in ogni caso contenere la descrizione del materiale bellico, l'indicazione del valore del contratto e delle condizioni di pagamento, l'indicazione del destinatario.

3. Le domande di autorizzazione alla partecipazione a mostre o prove dimostrative per le quali è richiesto l'impegno di persone e mezzi delle forze armate, debbono altresì contenere l'assunzione dell'obbligo a sostenere le spese e gli oneri inerenti.

ART. 24.

(Domande di autorizzazione al transito di materiale bellico).

1. Le domande di autorizzazione al transito di materiale bellico possono essere presentate esclusivamente da imprese iscritte all'albo e debbono in ogni caso contenere l'indicazione della provenienza e della destinazione del materiale bellico e la sua descrizione.

2. I soggetti non residenti possono presentare domanda di autorizzazione al transito esclusivamente per il tramite di un soggetto iscritto all'albo, munito di specifico mandato con assunzione di ogni responsabilità nascente dalla presente legge.

ART. 25.

(Condizioni generali delle autorizzazioni all'esportazione di armi da guerra e materiale bellico).

1. Le autorizzazioni alla esportazione del materiale bellico devono in ogni caso essere subordinate alle seguenti condizioni:

a) la fornitura deve essere destinata ad un Governo estero, ovvero ad una impresa autorizzata da Governo estero alla produzione ed al commercio di materiale bellico;

b) il destinatario, nel caso sia una impresa autorizzata da Governo estero, deve fornire dichiarazione di uso finale;

c) l'esportatore deve comunicare al Ministero del commercio con l'estero ogni variazione dei termini noti della fornitura che intervenga successivamente alla autorizzazione;

d) l'esportatore deve essere munito di copertura assicurativa per il rischio di revoca o sospensione della autorizzazione per eventi non imputabili a suo fatto e colpa.

ART. 26.

(Modifica dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1961, n. 635).

1. Il n. 4) dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1961, n. 635, è sostituito dal seguente:

« 4) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai nn. 1, 2 e 3, o di disposizioni generali emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata, o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano, o per revoca o sospensione della autorizzazione alla esportazione per fatto non imputabile all'esportatore; ».

ART. 27.

(Domande di autorizzazione a trattative commerciali con l'estero).

1. Le domande di autorizzazione di cui all'articolo 7, potranno essere presentate, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, al Ministero del commercio con l'estero, esclusivamente dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 12.

2. Il conseguimento dell'autorizzazione non implica il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione del relativo materiale bellico, nel caso di mutamento dei presupposti.

ART. 28.

(Termine di validità delle autorizzazioni).

1. Le autorizzazioni alla esportazione ed al transito di materiale bellico debbono essere esercitate entro il termine di dodici mesi dal rilascio, salvo la specifica indicazione di un più lungo termine a causa delle previsioni del contratto di fornitura, e possono essere prorogate a domanda.

2. In ogni caso il titolare di ogni autorizzazione è obbligato a comunicare al Ministero del commercio con l'estero la conclusione, anche se parziale, della operazione autorizzata.

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 7, non hanno termine di scadenza.

ART. 29.

(Revoca e soppressione delle autorizzazioni).

1. Le autorizzazioni alla esportazione delle armi da guerra sono revocate con decreto del Ministro del commercio con l'estero in caso di violazione da parte dell'esportatore delle norme della presente legge.

2. Le autorizzazioni sono altresì revocate con decreto del Ministro del commercio con l'estero in conformità di richiesta del Comitato di cui all'articolo 9, nel caso di sopraggiunto embargo da parte delle Nazioni Unite nei confronti del Paese destinatario, ovvero di sopraggiunto contrasto con gli interessi nazionali o con i trattati stipulati dall'Italia in sede internazionale.

3. Le autorizzazioni alla esportazione nei confronti di Paesi non alleati che successivamente al rilascio dell'autorizzazione, siano coinvolti in conflitti armati, sono sospese per la parte di fornitura ancora in corso, che potrà essere esportata solo alla cessazione delle ostilità, salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 22.

CAPO VII

NORME PENALI

ART. 30.

(Organi di controllo).

1. Il controllo sulla osservanza degli obblighi nascenti dalla presente legge è di competenza:

a) del Ministero delle finanze, attraverso gli uffici doganali designati, per quanto attiene alle operazioni di transito e di esportazione;

b) del Ministero del commercio con l'estero, per quanto attiene all'osservanza delle condizioni generali e particolari imposte dai singoli provvedimenti di autorizzazione all'esportazione;

c) del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, per quanto attiene — in sede di iscrizione di nuove imprese — alla osservanza di quanto disposto dall'articolo 18.

2. I predetti organi possono avvalersi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, per l'espletamento delle predette funzioni di controllo.

ART. 31.

*(Obbligo del segreto.
Violazione del segreto).*

1. I componenti del comitato, di cui all'articolo 9, e della Commissione, di cui all'articolo 19, sono vincolati al segreto su tutto quanto perviene a loro conoscenza nella esplicazione del mandato.

2. La violazione del segreto, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punita con la reclusione da 1 a 3 anni.

ART. 32.

(Illecita detenzione o produzione di armi da guerra).

1. Chiunque produca, detenga o commerci le armi, gli oggetti e le sostanze di cui all'articolo 2 è punito con la reclusione da 5 a 20 anni e con la multa da 5 a 100 milioni.

2. Si applica il secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

3. Fermo il disposto dell'articolo 21 della legge 18 aprile 1975, n. 110, chiunque detenga, fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, armi da guerra, ovvero le produca senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 12, o senza aver conseguito l'autorizzazione di cui all'articolo 18, è punito con la pena di cui all'articolo 9 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

4. La confisca delle armi illecitamente prodotte o detenute è eseguita ai sensi del secondo comma dell'articolo 240 del codice penale; alla condanna segue la confisca degli impianti di produzione.

ART. 33.

(Esportazione di materiale bellico senza autorizzazione).

1. Chiunque effettui esportazione di materiale bellico senza autorizzazione è punito con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da 10 a 100 milioni.

2. Si applica il secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

3. Le pene sono ridotte alla metà se il materiale non è classificato arma da guerra.

ART. 34.

(Esportazione di materiale bellico in violazione delle condizioni della autorizzazione).

1. Chiunque effettui esportazione o transito di materiale bellico in violazione della condizione di consegna alla destina-

zione indicata nella richiesta di autorizzazione è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 2 a 100 milioni, se il materiale è classificato arma da guerra, con la multa da 2 a 100 milioni negli altri casi.

2. Chiunque effettui esportazione o transito di materiale bellico in violazione di condizioni generali o speciali diverse da quelle di cui al comma 1, della relativa autorizzazione, è punito con la multa da 2 a 100 milioni.

3. La pena di cui al comma 2 è ridotta di un terzo se il materiale non è classificato arma da guerra.

ART. 35.

(Mancata istituzione del catalogo armi).

1. Chiunque produca o commerci armi senza aver istituito il catalogo armi di cui all'articolo 17, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 1 a 15 milioni.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 36.

(Spese per il funzionamento del comitato e della commissione).

1. Le spese per il funzionamento del comitato interministeriale per l'esportazione di materiale bellico sono a carico del Ministero del commercio con l'estero.

2. Le spese per il funzionamento della commissione consultiva per l'industria militare sono a carico del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

ART. 37.

(Regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri emana, sentito il Consiglio dei ministri, il regolamento di attuazione della presente legge.

2. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme regolamentari del funzionamento del comitato e della commissione di cui agli articoli 9 e 19.

3. Il relativo decreto sarà registrato alla sezione protocolli riservati presso la Corte dei conti.

ART. 38.

(Disposizioni transitorie).

1. Le autorizzazioni in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia.

2. Per i sei mesi successivi alla emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 37 e comunque fino alla data degli insediamenti di cui all'articolo 39, le autorizzazioni all'esportazione saranno rilasciate dagli organi e con le modalità previsti dalle norme preesistenti.

ART. 39.

(Insediamento del comitato e della commissione).

1. Entro sei mesi dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 37, saranno insediati il comitato di cui all'articolo 9 e la commissione di cui all'articolo 19.

2. Alla stessa data è disciolto il Comitato interministeriale di cui al decreto 20 marzo 1975.

ART. 40.

(Disposizioni vigenti).

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi.

ALLEGATO.
(v. comma 1 dell'art. 3)

ELENCO E CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE BELLICO CUI È
CONSENTITA, IN CONFORMITÀ DELLA LEGGE, LA PRODU-
ZIONE, LA DETENZIONE, IL COMMERCIO, L'ESPORTAZIONE, IL
TRANSITO

A. — MATERIALE BELLICO CLASSIFICATO COME ARMI DA GUERRA.

I. *Armi chimiche.*

1. Sostanze biologiche, chimiche e radioattive adatte a produrre effetti distruttivi sulle popolazioni, animali e raccolti.
2. Materiali e apparecchiature costruiti e destinati alla disseminazione dei materiali indicati al paragrafo 1.

II. *Polveri, esplosivi, propellenti e combustibili.*

3. Polveri e propellenti liquidi e solidi destinati a bombe, torpedini, razzi e missili di tutti i tipi.
4. Esplosivi militari ad alta potenzialità e loro elementi stabilizzanti.
5. Combustibili solidi e liquidi ad alta energia e a base chimica appositamente studiati per l'impiego militare.

III. *Armi portatili e armi automatiche.*

6. Fucili, carabine, rivoltelle, pistole da segnalazione, pistole mitragliatrici e fucili mitragliatori (esclusi fucili da caccia e pistole e carabine costruite esclusivamente per impiego sportivo o per collezione, pistole da segnalazione del tipo very, pistole per la difesa a corta distanza).
7. Fucili a granata e *bazooka* anticarro.

IV. *Armi e armamenti di grosso calibro.*

8. Cannoni, obici, mortai, artiglierie, armi anticarro, lancia-proietti e lanciarazzi, lanciafiamme, cannoni senza rinculo.
9. Lanciafumo, lanciagas, lanciacombustibili e materiale pirotecnico militare.

V. *Munizioni destinate alle armi descritte nei paragrafi III e IV precedenti.*

VI. *Bombe, torpedini, razzi, missili guidati e non guidati.*

10. Bombe di ogni tipo, torpedini di ogni tipo, granate di tutti i tipi, candelotti fumogeni, razzi, mine terrestri e marine, bombe incendiarie, dispositivi e materiale militare di demolizione, razzi di segnalazione per impiego militare.
11. Missili guidati e non guidati.
12. Cariche cave ad adesione ed esplosivi esplorativi.
13. Testate, spolette, testate con ricerca del bersaglio.
14. Propulsori, gruppi motori impiegati per il decollo, lancio o la prova di missili, razzi, mine, bombe, siluri.

VII. *Carri e veicoli appositamente costruiti per impiego militare.*

15. Carri armati e pezzi di artiglieria semoventi.
16. Veicoli militari, armati o blindati muniti di supporti per armi.
17. Veicoli militari semi-cingolati, trattori per traino artiglieria.
18. Veicoli militari anfibi, equipaggiati con armi offensive.
19. Mezzi corazzati ausiliari.
20. Tutti gli altri veicoli equipaggiati con armi offensive.

VIII. *Navi da guerra e apparecchiature navali.*

21. Navi da combattimento di qualsiasi tipo e dislocamento (di superficie e sottomarine).
22. Navi da posa e dragamine.
23. Natanti equipaggiati con armi offensive.
24. Navi e natanti radio-comandati per specifico uso militare.
 25. Aliscafi armati.
 26. Mezzi da sbarco.
 27. Reti sottomarine e reti antitorpedine.
 28. Affusti di cannoni navali, torrette e armi per navi di superficie e sottomarine.

IX. *Aerei ed elicotteri dei tipi con o senza pilota appositamente costruiti per uso militare.*

29. Aerei ed elicotteri pilotati appositamente costruiti per la ricognizione, l'attacco, la caccia e il bombardamento.

30. Veicoli aerei non pilotati e veicoli con volo programmato per la ricognizione e il bombardamento.

31. Armamenti costruiti per i veicoli di cui ai punti 29 e 30.

B. — MATERIALE BELLICO.

I. *Navi militari di piccole dimensioni non equipaggiate con armi offensive.*

II. *Aeromobili ed elicotteri per l'addestramento, il trasporto, il collegamento non equipaggiati con armi offensive. Veicoli aerei non pilotati, radiobersagli e veicoli con volo programmato per l'addestramento.*

III. *Carri e veicoli militari appositamente costruiti per impieghi militari e non elencati alla lettera A, capo VII.*

IV. *Apparecchiature elettroniche appositamente costruite per i sistemi di difesa e loro componenti.*

32. Radar di ricerca, scoperta e di punteria.

33. Sistemi di puntamento e di tiro.

34. Apparecchiature di rilevamento e contromisure elettroniche.

35. Apparecchiature elettroniche.

36. Apparecchiature telemetriche ed altimetriche a laser.

37. Calcolatori per specifico uso militare.

38. Servomeccanismi.

39. Strumentazione elettronica, ottica e meccanica.

V. *Materiale fotografico per specifico uso militare.*

40. Apparecchi fotografici per la ripresa aerea ed accessori per fini militari.

41. Altre apparecchiature e sensori per la registrazione di immagini ai fini militari.

VI. *Apparecchiature a raggi infrarossi ed intensificatori di immagini per uso militare.*

VII. *Materiali speciali blindati come piastre, elmetti e tute.*

VIII. *Materiali caratteristici per l'addestramento militare.*

IX. *Altri materiali.*

42. *Apparecchi per l'immersione subacquea e apparecchi immersi di rilevamento, costruiti appositamente per uso militare.*

43. *Silenziatori per armi da fuoco.*

44. *Proiettori per specifico uso militare.*

45. *Materiali vari costruiti su specifiche militari.*

X. *Macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per lo studio, la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni.*